



Rivista N°: 2/2024  
DATA PUBBLICAZIONE: 08/05/2024

AUTORE: Cesare Pinelli\*

## L'INFLUENZA DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE

### THE INFLUENCE OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN CONTEMPORARY DEMOCRACIES

*Sommario: 1. La separazione dei poteri come dogma. 2. La separazione dei poteri alla luce delle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra. 3. La riconformazione del rapporto fra liberalismo e democrazia e le sue conseguenze sulla funzione del principio di separazione dei poteri. 4. Il senso del principio di fronte alle incognite del futuro della costituzione.*

#### 1. La separazione dei poteri come dogma

In una relazione del 1992, Giovanni Grottanelli de' Santi esprimeva “qualche seria riserva sul tramonto della separazione dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario; tramonto i cui colori si confondono talora con quelli dell'alba, ed è ragionevole il dubbio che la separazione sia mai esistita nel senso accentuatissimo nel quale oggi se ne proclama il tramonto. È corrente come tutti sanno il rilievo per il quale una volta raggiunto il suffragio universale sarebbe cessata la ragione della separazione, mentre le aperture del diritto costituzionale agli utilissimi apporti degli studi politologici si sono potute arricchire di analisi di complessissime interazioni a confronto delle quali talora la 'separazione classica' sembra quasi una rozza semplificazione”<sup>1</sup>. A suo avviso, “La separazione tra i poteri non è affatto tramontata così come non è affatto tramontato l'obiettivo originario di proteggere i cittadini e, più genericamente la gente dalla tirannide. L'equilibrio tra i poteri è certamente formula più realistica o meglio 'più attuale' di quella della separazione; controlli, freni o bilanciamenti sono espressioni che

---

\* Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università La Sapienza di Roma.

<sup>1</sup> G. Grottanelli de' Santi, *L'equilibrio tra i poteri: modelli costituzionali e loro trasformazioni* (1992), in L. Luatti (a cura di), *L'equilibrio tra i poteri nei moderni ordinamenti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1994, 36.

consentono di evitare il problema della conciliazione tra ‘separazione delle funzioni’ e ‘interferenze funzionali’ e che stanno ad indicare un ‘sistema’ di governo ed un equilibrio che tendono ad evitare un ritorno del sovrano assoluto sia pure in forme meno maestose, ma non meno temibili”<sup>2</sup>.

Grottanelli non intendeva certo la separazione dei poteri come un dogma. Quel dogma che per Hans Kelsen era stato “il nocciolo dell’ideologia della monarchia costituzionale”<sup>3</sup>, per Léon Blum “una semplice finzione giuridica” di fronte allo “stato di penetrazione e di dipendenza reciproche” tra legislativo ed esecutivo<sup>4</sup>, e che ancora di recente è stato ritenuto fondato su una differenziazione organica fra parlamento e governo in contrasto con una realtà dove il governo è il motore dell’attività parlamentare, soprattutto della legislazione<sup>5</sup>. Ma se una risalente consuetudine col costituzionalismo anglosassone non poteva che tenerlo lontano da ogni visione dogmatica della separazione dei poteri come di ogni altro principio, non per questo potremmo considerare Grottanelli uno scettico, come mostrano proprio le parole che si sono adesso riportate. “L’obiettivo originario di proteggere i cittadini” campeggia ancora per lui fra quelli cui il costituzionalismo non può rinunciare, purché si abbandoni quel “senso accentuatissimo” della separazione peraltro, dice, forse mai esistito, e si accetti corrispondentemente l’idea di equilibrio. Del resto, per Montesquieu la libertà politica poteva dirsi garantita solo in quei “governi moderati” nei quali non solo fossero attivi congegni volti a scongiurare il cumulo dei poteri nelle mani di una sola istituzione, ma la stessa libertà politica fosse concepita come scelta dei rappresentanti anziché come diretto esercizio della sovranità da parte del popolo. Il suo auspicio per governi in tal senso moderati segnava la massima distanza da Jean-Jacques Rousseau, per il quale il parlamento, in quanto rappresentativo della *volonté générale*, esauriva le possibilità di perseguire il bene comune, e dalla connessa presunzione, enunciata nel Preambolo della Dichiarazione dei diritti del 1789, che la democrazia rappresentativa fosse di per sé destinata ad estirpare ogni causa di corruzione della società.

Fino all’avvento del suffragio universale sarà Rousseau ad essere considerato il teorico della democrazia per eccellenza; non faranno eccezione a questo assunto nemmeno Schmitt e Kelsen, pur animati da opposte concezioni del futuro della democrazia<sup>6</sup>.

Il tema della “influenza del principio della separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee” si pone a partire da quando, con l’affermazione del suffragio universale, la democrazia cessa di apparire un’ideologia fra le altre per aspirare a porsi come regime costituzionale. Solo da allora ci si può chiedere, in particolare, se le ragioni del principio siano venute meno, secondo le opinioni riportate ma contestate da Grottanelli, oppure se la reimpostazione dei processi di legittimazione di ciascun potere e delle loro interazioni reciproche resa necessaria dal suffragio universale e più tardi dall’avvento del costituzionalismo post-totalitario non

---

<sup>2</sup> G. Grottanelli de’ Santi, *L’equilibrio tra i poteri*, cit., 45.

<sup>3</sup> H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia* (1929), in *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 1998, 130.

<sup>4</sup> L. Blum, *La réforme gouvernementale*, Paris, Grasset, 1936, 150-151.

<sup>5</sup> A. Le Divellec, *Cabinet as the Leading Part of Parliament. The Westminster Model in Europe*, in K.S. Ziegler, D. Baranger, A.W. Bradley (eds), *Constitutionalism and the Role of Parliaments*, Oxford, Hart, 2007, 125-126.

<sup>6</sup> Cfr. C. Pinelli, *The Double Fiction of the People*, in G. Amato, B. Barbisan and C. Pinelli (eds), *Rule of Law v. Majoritarian Democracy*, Oxford, Hart, 2021, 138.

abbia posto dilemmi diversi da quello sotteso all'irriducibile contrapposizione teorica fra Montesquieu e Rousseau.

## **2. La separazione dei poteri alla luce delle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra**

Introdotta il suffragio universale, larghi strati popolari usciti da uno stato di deferenza verso le autorità costituite si trovarono al centro della sfera pubblica, che si manifestasse nelle forme costituzionalmente previste di corpo elettorale o in quelle amorfe di massa manipolata da dittatori. Centralità del popolo nella sfera pubblica non vuol dire dunque democrazia, che può esservi per il congiunto operare di ulteriori condizioni, nel difetto delle quali il popolo diventerà oggetto di manipolazioni di crescente intensità, fino al punto estremo del totalitarismo. Tali condizioni sono tutte riferibili al nuovo modo con cui il principio di separazione dei poteri è stato inteso nel costituzionalismo del Novecento.

Le assemblee costituenti convenute dopo il crollo dei regimi totalitari abbandonarono la presunzione che il parlamento fosse la migliore garanzia dei diritti dei cittadini, che abbiamo visto caratteristica dello stato liberale. Per quanto ancora cruciale per il funzionamento della vita democratica, il parlamento non era più visto come l'istituzione esclusiva o almeno più elevata ai fini di quella garanzia. Al contrario, i diritti fondamentali, in quanto riconosciuti dalle costituzioni, avrebbero dovuto vincolare non solo le amministrazioni e i giudici, ma anche, e per la prima volta nel continente europeo, il parlamento.

Questo passaggio, espressamente codificato nella Legge Fondamentale tedesca del 1949 e nella Costituzione Spagnola del 1978, o ricavabile implicitamente, come nella Costituzione italiana del 1948, è al cuore dell'idea di costituzione che caratterizza tali ordinamenti. La costituzione è posta al vertice delle fonti del diritto non per essere l'espressione più alta della volontà dello Stato, ma perché incorpora principi sostanziali, anzitutto il rispetto per i diritti fondamentali e la democrazia, ritenuti in grado di durare al di là delle contingenti manifestazioni dei poteri pubblici, comprese le decisioni politiche delle maggioranze di certe legislature. E l'instaurazione del giudizio di costituzionalità delle leggi diventa lo strumento della supremazia della costituzione su tutti i pubblici poteri. Da qui derivano cambiamenti decisivi nella concezione della separazione dei poteri.

In primo luogo, i poteri dello Stato non possono più ridursi alla triade di Montesquieu. La Corte costituzionale va senz'altro collocata fra i pubblici poteri, così come il Capo dello Stato, nella misura in cui, almeno nei regimi parlamentari, il Re o il Presidente della Repubblica è organo completamente distinto dal governo.

In secondo luogo, la separazione dei poteri è ora concepita lungo linee orizzontali non meno che verticali, visto che la struttura federale o regionale è un aspetto cruciale della nuova organizzazione costituzionale, con la conseguente affermazione di un'autonomia legislativa, oltre che amministrativa, degli Stati Membri (o delle Regioni) che limita ulteriormente l'antica strutturazione accentrata del potere politico.

In terzo luogo, la separazione dei poteri viene ora intesa nel senso stretto di autonomia e indipendenza dal potere politico in riferimento al giudiziario, mentre fra legislativo ed esecutivo viene a dipendere dal rapporto che può intercorrere a seconda delle forme di governo, e che può giungere alla “fusione” di cui già parlava Bagehot in riferimento al regime parlamentare. Il giudiziario deve essere invece libero da influenze politiche come più in generale da pressioni esterne, e questo requisito fa parte integrante della versione democratica della separazione dei poteri allora prefigurata. Inoltre, si tratta di una indipendenza da garantire non solo dagli altri poteri, ma anche all’interno dello stesso potere giudiziario, nella misura in cui ogni giudice va lasciato libero nell’esercizio delle proprie funzioni. L’indipendenza del potere giudiziario non è dunque un fine in sé, né un privilegio personale dei giudici, ma la condizione perché costoro possano adempiere le funzioni loro riservate dalle costituzioni.

Infine, il cambiamento di significato e di funzione della costituzione investe il concetto di popolo. Una comunità che condivide qualcosa di più delle procedure che lo strutturano in elettorato: una certa tavola di valori, in quanto tradotti in principi dai testi costituzionali. È la presunzione che questa traduzione corrisponda alle credenze del popolo a legittimare la costituzione, al di là delle maggioranze politiche contingenti e senza per ciò stesso fissarsi in una verità metafisica, o moralmente indisputabile. Corrispondentemente, la costituzione assume che il popolo è sovrano per essere permanente titolare della scelta di continuare a condividere, o al contrario di rinnegare, i valori cui aveva aderito al momento della formulazione del testo. E dalla scelta dipende la durata della costituzione, perché quando i principi costituzionali non riflettono più i valori cui il popolo aderisce, la costituzione cessa per ciò stesso di assicurare la stabilità di un certo ordinamento. Nello stesso tempo, però, la libertà del popolo di modificare i valori originariamente tradotti in principi costituzionali trova in questi ultimi un termine di riferimento, e con esso un limite. In questo senso la sovranità del popolo non si può intendere come onnipotenza neanche relativamente al “naturale” potere dell’elettorato di scegliere valori diversi da quelli che erano stati tradotti in principi costituzionali.

La dialettica fra titolarità ed esercizio del potere sovrano in capo al popolo, che non potrebbe trovare espressione più chiara di quanta ne trovi nella Costituzione italiana, diventa così parte integrante del discorso costituzionale sulla separazione dei poteri. Anche il popolo è soggetto costituito, non dispone di un potere costituente sempre attivo nella misura in cui la sua sempre possibile scelta di modificare i valori originariamente posti alla base dei principi costituzionali, e di porre così le premesse di una rottura dell’ordinamento in vigore, matura in un orizzonte preoccupato da tali principi, non su una *tabula rasa* di ascendenza rivoluzionaria.

### **3. La riconformazione del rapporto fra liberalismo e democrazia e le sue conseguenze sulla funzione del principio di separazione dei poteri**

Una separazione dei poteri così concepita prende congedo da quella concezione dogmatica e tendenzialmente assoluta che già un secolo fa, lo abbiamo ricordato, aveva mostrato crepe vistose, per acquisire una valenza propriamente costituzionale. Il passaggio comporta però uno scarto di piani. Mentre la prima concezione si incarnava in una dottrina – che non è

quella di Montesquieu bensì la dottrina degli organi dello Stato elaborata dalla giuspubblicistica tedesca di fine Ottocento e ripresa in Francia da Raymond Carré de Malberg –, la concezione costituzionale si ricava dalle Carte della seconda metà del Novecento e dall’esperienza maturata da allora, senza peraltro escludere il costituzionalismo britannico<sup>7</sup>.

Illustrato il passaggio dal dogma al principio, o se si vuole al metaprinzipio, costituzionale, possiamo tornare all’affermazione che, a partire dal suffragio universale, non sarebbe stato più possibile contenere il discorso sulla separazione dei poteri dentro una contrapposizione fra modelli teorici, compresi quelli di Montesquieu e di Rousseau.

Il fatto è che, fino a quando si resti nel “sostrato concettuale della modernità”, l’inconciliabilità teoretica fra democrazia e vincoli costituzionali è tale “che la forza della costituzione debba essere ammessa in virtù di constatazioni pratiche”<sup>8</sup>. Nel costituzionalismo post-totalitario, la tensione rimane immutata dal punto di vista della legittimazione del potere, esprimibile nelle rispettive formule polemiche della tocquevilliana “dittatura della maggioranza” e della bickekiana “difficoltà contro-maggioritaria” delle corti costituzionali. Ma le questioni di legittimazione si pongono nell’ambito di costituzioni che garantiscono i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti del potere politico, e che nello stesso tempo ne legittimano l’esercizio tramite la garanzia dei diritti politici. In termini di dover essere costituzionale, le due sfere si presentano inestricabilmente connesse in vista di un’ottimizzazione *ex parte populi*.

Ciò trova nella dimensione diacronica della costituzione una conferma fondamentale. È stato detto che la forza normativa di una costituzione dipende dalla sua capacità di ricordare al popolo la sua identità e i suoi impegni fondamentali nel corso del tempo<sup>9</sup>. Questo scambio continuo fra passato e futuro complica la rappresentazione del tempo, risultando epistemologicamente più sofisticato dell’*aut-aut* fra l’uno e l’altro sottesa a una sua concezione lineare. Non a caso, non appena ad essa si faccia ricorso nel rileggere in senso diacronico il principio di separazione dei poteri, individuando nel giudice l’uomo del passato, nell’amministratore l’uomo del presente e nel legislatore l’uomo del futuro<sup>10</sup>, si incontrano tante eccezioni da screditare subito il tentativo: si pensi solo all’*overruling* degli orientamenti giurisprudenziali, agli atti governativi di programmazione pluriennale e alle leggi di interpretazione autentica.

Va piuttosto notato che, se la separazione dei poteri rimane “ancora viva ed attuale come formula di non cumulo”, la comprensione delle dinamiche dell’indirizzo politico che alimentano le democrazie si lega a un’idea di equilibrio costituzionale riferita a un sistema “che evolve continuamente e si trasforma sotto la spinta di principi inesauribili, che chiedono sia alle istituzioni politiche che a quelle di garanzia di fare la loro parte nelle varie fasi attuative”<sup>11</sup>. Le stesse tecniche di bilanciamento, pur riferendosi alle diverse esigenze, rispettivamente, di comporre interessi nel caso del legislatore e delle amministrazioni, e di arbitrare fra principi

---

<sup>7</sup> V. infatti A. Kavanagh, *The Constitutional Separation of Powers*, in D. Dyzenhaus & M. Thorburn (eds.), *Philosophical Foundations of Constitutional Law*, OUP, Oxford, 2016, 221 ss.

<sup>8</sup> A. Longo, *Tempo, interpretazione, costituzione. I. Premesse teoriche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, 221.

<sup>9</sup> J. Rubenfeld, *Freedom and Time. A Theory of Constitutional Self-Government*, Yale University Press, 2001, 177.

<sup>10</sup> G. Husserl, *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto* (1955), Milano, Giuffrè, 1998, 47 ss.

<sup>11</sup> G. Silvestri, *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Potere e costituzione, Enc.dir. I tematici*, Milano, Giuffrè, V, 2023, 1148.

nel caso delle corti, non avrebbero comunque senso in un quadro istituzionale statico e articolato gerarchicamente.

#### 4. Il senso del principio di fronte alle incognite del futuro della costituzione

Tutto ciò detto, non possiamo dimenticare che, nelle democrazie costituzionali, “Un popolo che organizza e regola democraticamente la propria vita politica, deve avere la forza e la capacità di mantenerla in vita. Da questo punto di vista la democrazia è una forma di Stato esigente e forse anzi difficile; essa presuppone a propria base un’ampia e diffusa cultura politica”<sup>12</sup>.

Esortazioni del genere vengono tuttavia confinate fra le precondizioni della tenuta dello Stato costituzionale. Che è estroverso, nel senso che il nesso fra diritti fondamentali e democrazia vi viene strutturato in modo da tendere come si è detto a un’ottimizzazione degli uni e dell’altra *ex parte populi*. Ma una costituzione che indichi se, in quale misura e come questa verrà impiegata rinnegherebbe la libertà, il cui uso responsabile va lasciato ai cittadini. Altra è dunque la prefigurazione costituzionale di processi pluralistici di apprendimento delle sempre mutevoli condizioni della convivenza, altra è la loro attivazione, che deve invece restare libera dall’ombra del paternalismo pubblico, senza per ciò implicare indifferenza ai valori: come è stato detto, “L’immaginario democratico vincola il potere costituito al rispetto inderogabile del pluralismo delle sfere private e delle opinioni individuali, di cui esplicitamente valorizza la coabitazione pacifica. [...] Il progetto della democrazia moderna presuppone, dunque, l’adesione al significato giuridico e politico del pluralismo come fondamentale valore storico-sociale e non solo come ‘minor male’”<sup>13</sup>.

Così stando le cose, può accadere che i processi di apprendimento non vengano attivati, come può accadere che quelli attivati generino riflessi automatici di rifiuto delle nuove condizioni della convivenza, o “tensioni e usure nella costruzione di identità personali, le quali, dopo essersi formate nel coinvolgimento con identità collettive, vengono mortificate nel dissolversi o nel burocratizzarsi di queste”<sup>14</sup>.

Il rischio che la passività sociale poteva comportare in una democrazia liberale era ben presente già a Stuart Mill e a de Tocqueville. Ma il loro sguardo si fermava su società che non avevano sperimentato nemmeno il suffragio universale. Le difficoltà o i fallimenti degli odierni processi di apprendimento investono invece l’insieme delle relazioni fra i soggetti del pluralismo, cittadini compresi. Essi mostrano l’usura della dicotomia novecentesca fra Stato

---

<sup>12</sup> E.-W. Böckenförde, *Democrazia e rappresentanza* (1983), in *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Milano, Giuffrè, 2006, 533. L’affermazione si correla, ma non coincide, col più noto dilemma di questo A., posto a partire dalla tesi che “Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire” (E.-W. Böckenförde, *La formazione dello Stato moderno come processo di secolarizzazione* (1967), Brescia, Morcelliana, 2006).

<sup>13</sup> F. Ciarraelli, *Il significato filosofico della democrazia*, in M. Castagna, R. Pititto, S. Venezia (a cura di), *I dialoghi dell’interpretazione. Studi in onore di Domenico Jervolino*, Pomigliano d’Arco, Diogene, 2014, 264.

<sup>14</sup> A. Pizzorno, *Interessi e partiti* (1981), in *Le radici della politica assoluta e altri saggi*, Feltrinelli, Milano, 1993, 282.

costituzionale e Stato totalitario, e invitano a ripensare alle rappresentazioni di una crisi che in realtà ha avuto una lunga gestazione.

Non c'è crisi della democrazia senza corruzione dei fondamenti della convivenza. Eppure non siamo più abituati ad usare la parola corruzione in questo senso, regolarmente adoperato dai classici del pensiero politico. Non a caso gli studiosi della crisi della democrazia preferiscono puntare sulla denuncia dei colpevoli, rinunciando all'analisi del lato oscuro del pluralismo. Dal noto elenco delle promesse non mantenute della democrazia<sup>15</sup>, che si prestava a essere letto nei termini di un tradimento dei dirigenti politici tale da suscitare delusione nei cittadini<sup>16</sup>, fino alla ricorrente ipotesi che la distanza "fra élite e popolo" basti a spiegare i trionfi elettorali dei partiti populistici. Si perdono così di vista sia la necessità per il potere politico di adattarsi a flussi di comunicazione sociale di cui non può disporre sul piano giuridico<sup>17</sup>, sia i condizionamenti reciproci fra rappresentanti e rappresentati, sia la crescente sfiducia non solo verso i governanti, ma anche fra cittadini e gruppi sociali. Né la corruzione potrebbe riguardare costoro solo quali spettatori inermi del gioco del potere, visti i continui estesi ricambi di personale politico.

Dicevo che non siamo più abituati a usare la nozione ampia di corruzione, riferita a una profonda sfiducia nei rapporti intersoggettivi oltre che dei cittadini nei confronti dei poteri pubblici. L'ha usata invece Grottanelli in un saggio dove torna a richiamare Montesquieu, ma un Montesquieu meno universalmente noto di quello che affermò il principio di separazione dei poteri, pur se ad esso collegato là dove considera la virtù un tratto coesistente delle repubbliche<sup>18</sup>. Per affrontare "un male difficilmente curabile" come la diffusione di una corruzione che presenta una soglia molto alta di tolleranza come nella società italiana odierna, dice Grottanelli, "uno spiraglio di speranza" può venire dalle pagine in cui Montesquieu sottolinea "come l'educazione abbia una importanza tutta particolare nelle forme di governo democratiche": "All'importanza dell'educazione Montesquieu arriva partendo dall'idea di quella che chiama la «virtù politica». La virtù politica è rinuncia a se stessi, ciò che, soggiunge con una punta di ironia, è sempre cosa molto penosa. Non siamo molto lontani da quella «morale pubblica» che in modo particolare le posizioni laicistiche del nostro tempo vogliono separata dalla «morale privata». Questa virtù politica, per Montesquieu può essere definita come amore delle leggi e della patria, un amore che richiede che l'interesse pubblico sia sempre anteposto all'interesse personale. [...] Quello che scrive Montesquieu sembra lapidario: nella democrazia lo Stato è di tutti e la democrazia vive se tutti lo desiderano, cooperano, «le vogliono bene». Vive se nella media si antepone l'interesse pubblico a quello proprio. Per sviluppare questo sentimento e questa volontà occorre operare fin dall'infanzia all'interno delle famiglie perché senza

---

<sup>15</sup> N. Bobbio, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino, Einaudi, 1984, 8 ss.

<sup>16</sup> P. Rosanvallon, *Le peuple introuvable*, cit., 468.

<sup>17</sup> G. Bonaiuti, *Dalla "folla" al "pubblico". Sul «governo popolare» in Gabriel Tarde*, in *Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della democrazia moderna. 3. Dalla Comune di Parigi alla prima guerra mondiale*, a cura di G. Bonaiuti, G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2014, 221.

<sup>18</sup> G. Grottanelli de' Santi, *Osservazioni scontate in tema di tolleranza della corruzione*, in *Rass. parl.*, 2015, 42.

l'esempio dei genitori i giovani saranno esposti, come si è visto, alle influenze esterne, oggi – si può dire – infinitamente più penetranti e persuasive di quanto avveniva nel 18° secolo.”<sup>19</sup>

Ma va riportata soprattutto la conclusione, anche perché vi riconosciamo lo stile inconfondibile venato di *understatement* di Grottanelli: “Un auspicio di più modeste dimensioni”, scrive rispetto a passi citati di Montesquieu e Locke, “può essere che nella pubblica opinione e per godere di una buona reputazione nella nostra società il «furbo» finisca per apparire alla gente sempre meno «intelligente» e accettabile e così anche per il «disinvolto» negli affari e per colui che froda «soltanto lo Stato ma non i consociati»”<sup>20</sup>.

Poche parole gli bastavano a far emergere una mentalità tanto risalente quanto dura a morire, di cui continua a essere impregnato il lato oscuro del pluralismo italiano. Parlando di “uno spiraglio di speranza” di fronte a “un male difficilmente curabile”, faceva capire tutto il suo inevitabile disincanto. Ma senza rinunciare per questo a prospettare una soluzione non moralistica, che passava per la strada laterale del far capire ai più, anzitutto con l'educazione, la non convenienza del perdere di vista l'interesse pubblico.

L'occasione dell'incontro mi ha portato su un terreno in apparenza lontano dall'influenza della separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee. Solo in apparenza, però. Questo, almeno, è quanto credo avrebbe ritenuto Giovanni Grottanelli de' Santi.

---

<sup>19</sup> G. Grottanelli de' Santi, *Osservazioni scontate*, cit., 52 ss.

<sup>20</sup> G. Grottanelli de' Santi, *Osservazioni scontate*, cit., 55.